

**Proposta di modifica del D. Lgs. 09/04/08 n° 81:
Inserimento di apposito titolo per spazi confinati,
abrogazione art. 66, modifica art. 121 e P. 3
dell'allegato IV, modifica del D.P.R. 177/2011.**

Sommario

L'attuale regolamentazione delle attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento comporta diverse ragioni di confusione sui criteri di organizzazione ed esecuzione dei lavori; nella realtà la mancata organizzazione e pianificazione dell'attività spesso sfocia in una vera e propria improvvisazione nell'esecuzione della stessa e negli interventi in caso d'emergenza. Considerando che, in questo contesto, negli ultimi dieci anni si sono verificati oltre quaranta decessi, in gran parte tra il personale di piccole aziende, i componenti del GTS Spazi Confinati, sulla base della propria esperienza sul campo, hanno elaborato la presente proposta di modifica legislativa, che AIAS fa propria.

Il presente Documento di Indirizzo Associativo costituisce la proposta di modifica del D.Lgs. 81/08 e del suo Allegato IV, nonché del D.P.R. 177/2011 in materia di Spazi Confinati da parte di AIAS.

GTS Spazi Confinati

AIAS - ASSOCIAZIONE ITALIANA AMBIENTE & SICUREZZA

Coordinatore del Progetto:	Giovanni Taveri
Adeguamento redazionale:	Riccardo Belloni
Emesso il:	18/01/2023
Validato dal CTS AIAS:	30/01/2023
Approvato dal Presidente	07/02/2023
Pubblicato il:	28/02/2023

Il presente Documento di Indirizzo Associativo è rivolto in primo luogo ai soci di AIAS che sono interessati agli aspetti di Salute e Sicurezza su Lavoro nell'ambito dei cantieri di lavori edili o ingegneria civile ed in particolare a quanti rivestono ruoli di CSP/CSE. Oltre a voler stimolare la discussione interna all'Associazione, il documento è però rivolto anche agli organismi legislativi e di governo nazionali perché ne recepiscano i contenuti modificando il testo di legge attuale.

Indice

0 Premessa.....	3
1 Scopo e campo d’ applicazione	3
2 Riferimenti normativi.....	3
3 Proposta di modifica del D. Lgs. n° 81/2008	4
Titolo XI-bis Spazi confinati.....	4
Art. 297-ter. Definizioni	4
Art. 297-quater. Analisi e valutazione dei rischi.....	4
Art. 297-quinquies. Misure tecniche, organizzative e procedurali	4
Art. 297-sexies. Informazione, addestramento e formazione.....	5
Art. 297-septies. Coordinamento.....	6
Art. 297-octies. Sorveglianza sanitaria.....	6
Art. 297-novies. Disposizioni relative alle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi	6
Art. 297-decies. Misure d'emergenza.....	7
Art. 297-undecies. Sanzioni.....	7
Allegato LI - Atmosfera pericolosa e classificazione degli spazi confinati.....	7
Allegato LII - Contenuti minimi della Procedura per l'esecuzione dei lavori entro gli Spazi Confinati (ASIC).....	8
Allegato LIII Contenuti minimi del corso di formazione per gli addetti ai lavori negli spazi confinati (ASIC) – Durata 16 ore.....	10
4 Modifiche al D. Lgs. n. 81/2008	12
Modifiche all'art. 66 - <i>ABROGATO</i>	12
Modifiche all'art. 121.....	12
5 Modifiche all’ Allegato IV Punto 3 (3.1, 3.2, 3.3).....	13
6 Modifiche al D.P.R. n. 177/2011	14
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	14
Art. 2 - Qualificazione nel settore degli spazi confinati.....	14
Art. 3 - Esclusione.....	15
Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria.....	16

Hanno collaborato alla redazione del presente documento:

- **Giovanni Taveri** - *Coordinatore del Gruppo Tecnico Specialistico (GTS) SPAZI CONFINATI*
- **Patrizia Arcidiaco** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Claudio Borghi** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Carmelo Catanoso** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Antonio Cosa** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Alessandro Delena** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Roberto Delfanti** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Antonio Fucile** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Giorgio Gallo** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Daniele Longo** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Walter Magagnato** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Massimiliano Mengoli** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Flavio Noè** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Giuseppe Palmisano** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Maurizio Puma** - *Componente GTS Spazi Confinati*
- **Adriano Russo** - *Componente GTS Spazi Confinati*

0 Premessa

L'ennesimo tragico evento, avvenuto nel settembre scorso con la morte di due persone in un ospedale milanese, ha ancora una volta portato all'attenzione della pubblica opinione la gravità degli infortuni sul lavoro che avvengono durante l'esecuzione di attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati.

Già nel 2010 il Ministero del Lavoro, con la Circolare, n° 42 dell'8/12/2010 – Direzione Generale Attività ispettive - Salute e sicurezza sul lavoro aveva fornito importanti indicazioni al riguardo ribadendo la constatazione che la maggior parte degli eventi mortali che si verificavano negli spazi confinati, erano dovuti alla disattesa delle norme vigenti con riferimento al mancato controllo e verifica analitica dell'atmosfera dell'ambiente di lavoro derivante da <<un'assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, ad una carente formazione/informazione dei lavoratori ed a una insufficiente gestione dell'emergenza>>.

Il D. Lgs. n. 81/2008, con gli articoli 66 e 121 e con il p. 3 dell'Allegato IV, fissa degli obblighi per i soggetti coinvolti che altro non sono che la riproposizione di quanto già previsto dai decreti presidenziali degli anni '50 (D.P.R. n. 547/1955, D.P.R. n.164/1956, ecc.).

Il successivo D.P.R. n. 177/2011 era stato emanato con l'obiettivo di definire i requisiti per la qualificazione delle imprese chiamate ad operare negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati. In realtà, il legislatore si era spinto oltre intervenendo, in modo confusionario, sui criteri per l'organizzazione e l'esecuzione dei lavori.

Tutto ciò, negli ultimi dieci anni, non ha portato un reale miglioramento, visto che in questo periodo si sono verificati oltre quaranta decessi, in gran parte tra il personale di piccole aziende.

Pertanto, è evidente che la situazione attuale con le "regole" poco chiare se non confusionarie e:

- un'inadeguata percezione del rischio esistente da parte degli addetti, perlopiù appartenenti a piccole imprese incaricate di effettuare interventi di manutenzione, riparazione, ispezione e controllo in ambienti di lavoro dove è possibile la presenza o lo sviluppo di sostanze tossiche, asfissianti, infiammabili ed esplosive nonché
- una mancata organizzazione e pianificazione dell'attività che spesso sfocia in una vera e propria improvvisazione nell'esecuzione della stessa e negli interventi in caso d'emergenza,

sono le cause prime di questi eventi che, inoltre, risultano essere la prima causa degli infortuni mortali plurimi che avvengono nel mondo del lavoro.

Pertanto, si è ritenuto opportuno formalizzare una proposta di profonda rivisitazione delle norme di legge vigenti in materia di prevenzione e protezione dai rischi per i lavori negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati, tenendo conto delle migliori pratiche oggi disponibili.

Tale proposta si è articolata in una modifica al D. Lgs. n° 81/2008 introducendo:

- uno specifico Titolo riguardante gli "Spazi Confinati" come definiti, non solo in Europa ma nel resto del mondo, nonché:
- abrogando l'art. 66,
- modificando l'art. 121 e il p. 3 dell'allegato IV,
- modificando il D.P.R. n° 177/2011,

in modo da avere, quantomeno, un quadro regolatorio il più chiaro e trasparente possibile su cui fondare progetti di sensibilizzazione per tutti gli operatori economici chiamati ad intervenire all'interno degli Spazi Confinati.

1 Scopo e campo d'applicazione

Il presente Documento di Indirizzo Associativo è rivolto in primo luogo ai soci di AIAS che sono interessati all'ambito dei lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento.

Oltre a voler stimolare la discussione interna all'Associazione, il documento è però rivolto anche agli organismi legislativi e di governo nazionali perché ne recepiscano i contenuti modificando i testi di legge attuali in materia.

2 Riferimenti normativi

- D. LGS. 9 APRILE 2008 N° 81
- D.P.R. n° 177/2011

3 Proposta di modifica del D. Lgs. n° 81/2008

Titolo XI-bis Spazi confinati

Art. 297-bis. Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano alle attività eseguite all'interno degli spazi confinati come definiti al successivo art. 297-ter.
2. Le disposizioni del presente Titolo non si applicano:
 - a. ai lavori di scavo;
 - b. ai lavori di realizzazione delle gallerie stradali e ferroviarie e delle gallerie idrauliche aventi diametro ≥ 3.000 mm;
 - c. ai lavori nei cassoni ad aria compressa;
 - d. ai lavori subacquei.

Art. 297-ter. Definizioni

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intendono per:

spazio confinato: uno spazio delimitato, normalmente chiuso ed eventualmente provvisto di aperture d'accesso, non progettato per essere occupato con continuità dai lavoratori, in cui risulta materialmente possibile l'ingresso di persone, caratterizzato da una persistente difficoltà di ventilazione naturale ed in cui, durante le attività lavorative che in esso devono essere effettuate, è possibile la presenza o la formazione di un'atmosfera pericolosa **ovvero il rischio di inghiottimento o intrappolamento**.

atmosfera pericolosa: Atmosfera caratterizzata da sotto o sovra ossigenazione o presenza di agenti chimici tossici o presenza di gas e vapori infiammabili o esplosivi o polveri combustibili capaci di disperdersi in aria.

Permesso di Lavoro: documento operativo, con identificazione dei rischi e delle misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare, che autorizza un'attività non routinaria in un'area definita per un periodo di tempo determinato.

Art. 297-quater. Analisi e valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione di cui all'art. 28:
 - a. identifica preliminarmente gli spazi confinati presenti nella propria azienda o unità produttiva con i pericoli ad essi associati avvalendosi della tabella riportata all'allegato LI;
 - b. effettua la valutazione dei rischi per tutti gli spazi confinati identificati;
 - c. adotta le conseguenti ed opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica e di buona prassi.
2. Il datore di lavoro provvede ad aggiornare la valutazione dei rischi per ciascuno spazio confinato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o dell'evoluzione della tecnica o ogni qualvolta si verificano mutamenti che possano renderla obsoleta.

Art. 297-quinquies. Misure tecniche, organizzative e procedurali

1. Il datore di lavoro dell'impresa che esegue i lavori all'interno dello spazio confinato:
 - a. assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative all'interno degli spazi confinati, i rischi siano eliminati o, ove ciò non sia possibile, ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
 - b. pianifica e programma i lavori all'interno degli spazi confinati al fine di garantire l'integrità psicofisica dei lavoratori elaborando preventivamente una specifica procedura per l'autorizzazione e l'esecuzione dei lavori all'interno degli spazi confinati i cui contenuti minimi sono indicati all'Allegato LII; per gli spazi confinati di Classe A e B di cui all'Allegato LI, l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori deve avvenire con specifico Permesso di Lavoro ed i cui contenuti minimi sono indicati all'allegato LII;

- c. prende misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano agli spazi confinati;
 - d. limita al minimo possibile il numero dei lavoratori che sono esposti ai rischi all'interno degli spazi confinati;
 - e. fornisce e mantiene in efficienza la strumentazione necessaria per l'analisi della qualità dell'atmosfera all'interno dello spazio confinato;
 - f. provvede, prima dell'accesso allo spazio confinato, affinché siano eseguite le analisi strumentali necessarie per il controllo della salubrità dell'atmosfera;
 - g. assicura, ove necessario in base ai risultati delle analisi strumentali, che sia disponibile un sistema di ventilazione atto a mantenere l'atmosfera salubre durante i lavori;
 - h. assicura la disponibilità sul luogo di lavoro delle attrezzature necessarie per l'accesso negli spazi confinati e per il soccorso in caso di emergenza;
 - i. fornisce e mantiene in efficienza i dispositivi di protezione individuale che, in base alla valutazione dei rischi, devono essere usati dai lavoratori;
 - j. predisporre uno specifico piano d'emergenza per l'esecuzione dei lavori.
2. Per l'accesso agli spazi confinati di Classe C di cui alla tabella dell'Allegato LI, fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, non è richiesto il Permesso di Lavoro.
 3. Il preposto dell'impresa esecutrice, prima di autorizzare l'accesso e sovrintendere ai lavori in uno spazio confinato, verifica la disponibilità sul luogo di lavoro e prevede nel Permesso di Lavoro l'utilizzo di:
 - a. DPI indispensabili per l'accesso ivi compresi quelli di III Categoria;
 - b. strumenti di monitoraggio della qualità dell'atmosfera da utilizzare;
 - c. apparecchiature necessarie per la comunicazione tra tutti i soggetti coinvolti;
 - d. attrezzature e dispositivi per l'emergenza e il salvataggio.
 4. Il preposto dell'impresa esecutrice, se nello spazio confinato non può essere esclusa la formazione di atmosfere infiammabili ed esplosive, verifica la disponibilità sul luogo di lavoro e prevede nel Permesso di Lavoro l'utilizzo di attrezzature, utensili e sistemi d'illuminazione, adeguatamente protetti e non in grado di costituire un innesco.

Art. 297-sexies. Informazione, addestramento e formazione

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a. sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle modalità di esecuzione dei lavori;
 - b. sulle misure di protezione e prevenzione e sulle misure d'emergenza adottate in relazione alla specifica attività.
 - c. Il datore di lavoro, al fine di permettere il trasferimento di tutte le informazioni necessarie ad operare in sicurezza nello specifico spazio confinato, provvede, prima dell'accesso allo stesso, ad informare i lavoratori sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi dell'ambiente in cui si dovrà operare.
2. Il datore di lavoro fornisce, a ciascun lavoratore, l'addestramento adeguato in merito a:
 - a. uso dei dispositivi di protezione individuale di III categoria;
 - b. uso delle attrezzature di lavoro;
 - c. uso degli strumenti di monitoraggio della qualità dell'atmosfera;
 - d. procedure operative di sicurezza;
 - e. procedure di emergenza e salvataggio.
3. Fermi restando gli obblighi di cui all'art. 37, il datore di lavoro assicura che i preposti ed i lavoratori ricevano una formazione specifica aggiuntiva in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati.
4. I contenuti minimi della formazione specifica aggiuntiva e dei relativi aggiornamenti sono indicati nell'Allegato LIII. La parte pratica deve essere svolta con un rapporto massimo tra istruttore e allievi non superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 istruttore ogni 6 allievi).
5. Il personale operante negli spazi confinati che ha frequentato il corso di formazione specifico deve ricevere un aggiornamento, della durata minima di 8 ore, con cadenza triennale.
6. I corsi di formazione specifica aggiuntiva e i relativi aggiornamenti devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art.6 comma 8, lettera m-bis) del d. lgs. n. 81/2008. Per la parte pratica, i docenti

devono essere anche in possesso esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale nei lavori in spazi confinati.

7. L'attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Art. 297-septies. Coordinamento

1. Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e lavoratore autonomo nonché quanto previsto dall'art. 26, quando i lavori negli spazi confinati sono affidati ad imprese esecutrici o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento di cui all'art. 26 comma 3, l'obiettivo, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento compresa la preventiva informazione delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e protezione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Ferma restando la responsabilità di ciascun datore di lavoro e lavoratore autonomo nonché quanto previsto dal Capo I del Titolo IV, per i cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o d'ingegneria civile, quando i lavori negli spazi confinati sono affidati ad imprese esecutrici o lavoratori autonomi, il committente o il responsabile dei lavori coordina l'attuazione, tramite i coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ove designati, di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento di cui all'art. 100, l'obiettivo, le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare e le modalità di detto coordinamento compresa la preventiva informazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi sui rischi esistenti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e protezione e emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Art. 297-octies. Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori incaricati di svolgere lavori all'interno degli spazi confinati sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
 - a. prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione ai rischi presenti negli spazi confinati;
 - b. periodicamente, di norma una volta all'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 e resa nota ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria,
 - c. all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali prescrizioni mediche da osservare.
3. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 42.
4. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui al comma 1, istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del medesimo articolo. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia della cartella sanitaria.

Art. 297-novies. Disposizioni relative alle imprese familiari ed ai lavoratori autonomi

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 comma 1, i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del Codice civile e i lavoratori autonomi che intendono svolgere attività all'interno degli spazi confinati, devono:
 - a. sottoporsi alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41;
 - b. partecipare ai corsi di formazione specifica aggiuntiva in relazione all'attività all'interno degli spazi confinati ed i cui contenuti minimi sono indicati nell'Allegato LIII;
 - c. dotarsi delle attrezzature e della strumentazione per la verifica dell'atmosfera all'interno degli spazi confinati;
 - d. munirsi di dispositivi di protezione individuale, ivi compresi quelli di III categoria, ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III.

Art. 297-decies. Misure d'emergenza

1. Il datore di lavoro assicura l'elaborazione di un piano d'emergenza in relazione agli spazi confinati individuati nella propria azienda o unità produttiva comprendente il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco.
2. Il piano d'emergenza deve indicare le modalità d'intervento, i compiti del personale addetto, le attrezzature di salvataggio necessarie e i DPI da utilizzare durante l'emergenza.

Art. 297-undecies. Sanzioni

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.457,02 a 9.828,05 euro per la violazione dell'art. 297-quarter comma 1;
2. Il datore di lavoro è punito con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione dell'art. 297-quarter comma 2;
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
 - a. con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro per la violazione dell'art. 297-quinquies comma 1 e dell'art. 297-sexies commi 1, 2, 3 e 4;
 - b. con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione dell'art. 297-septies comma 1.
 - c. Con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione dell'art. 297-decies comma 1
4. Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.842,76 a 7.371,03 euro per la violazione dell'art. 297-septies comma 2.
5. Il preposto è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'art. 297-quinquies commi 3 e 4.
6. I soggetti di cui all'art. 297-novies sono puniti:
 - d. con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell'art. 297-novies comma 1, lett. b), c) e d)
 - e. con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 245,70 a 737,10 euro per la violazione dell'art. 297-novies comma 1, lett. a)

Allegato LI - Atmosfera pericolosa e classificazione degli spazi confinati

	Classe A	Classe B	Classe C
Caratteristiche	Alto e immediato rischio per la salute e la vita del lavoratore.	Pericoloso ma non immediatamente pericoloso per la vita e la salute.	Pericolo potenziale.
% ossigeno	%O ₂ ≤ 16% (122 mmHg)* oppure %O ₂ ≥ 23,5% (179 mmHg)*	19,5% > %O ₂ ≥ 16,1% (122-147 mmHg)* oppure 21,4% > %O ₂ ≥ 23,5% (163 - 179 mmHg)*	21,4% ≥ %O ₂ ≥ 19,5% (148-163 mmHg)*
Esplosività (concentrazione)	Uguale o superiore al 20% del LIE**	Dal 10% al 19% del LIE **	Uguale o inferiore al 10% del LIE **
Tossicità (concentrazione)	> IDLH ***	Superiore al VLE - Valore Limite di Esposizione professionale (PEL)****, ma inferiore al IDLH***	Uguale o inferiore al VLE - Valore Limite di Esposizione professionale (PEL)****.

(*) Riferito alla pressione atmosferica totale a livello del mare (760 mmHg).

(**) LIE - Limite Inferiore di Esplosività: minima concentrazione in aria di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, polveri, fibre o residui solidi volanti, la quale dopo l'accensione, permette l'autosostentamento della propagazione delle fiamme.

(***) IDLH - Alto e immediato rischio per la salute e la vita del lavoratore.

(****) PEL - Valore limite di esposizione professionale.

Allegato LII - Contenuti minimi della Procedura per l'esecuzione dei lavori entro gli Spazi Confinati (ASIC)

1. Obiettivo e campo di applicazione
2. Definizioni
3. Compiti e responsabilità
4. Identificazione e classificazione degli ASIC presenti nell'azienda o nell'unità produttiva (tipo A, B o C)
5. Organizzazione dell'intervento ed operazioni preliminari:
 - inquadramento preliminare delle condizioni e delle azioni da intraprendere
 - intervento eseguito con personale dipendente o affidato ad imprese terze
 - requisiti di qualificazione delle imprese terze per svolgere attività negli ASIC
 - modalità di richiesta ed autorizzazione al subappalto per attività svolte entro gli ASIC
 - eventuali adempimenti aggiuntivi per l'affidamento di lavori a imprese terze
 - individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro committente
6. Modalità operative:
 - identificazione e valutazione dei rischi dell'ASIC in cui si deve accedere (generali, ambiente esterno ed interno)
 - eventuale bonifica dell'ASIC
 - attrezzature da lavoro da utilizzare
 - attrezzature e dispositivi di protezione collettiva
 - strumentazione di misurazione delle condizioni dell'atmosfera entro l'ASIC
 - definizione componenti della squadra ed attribuzione dei compiti
 - riunione informativa preliminare di sicurezza
 - dispositivi di protezione individuale per operatori (interno, esterno e addetti all'emergenza)
 - delimitazione dell'area di lavoro
 - isolamento dell'ASIC
 - predisposizione del Permesso di Lavoro
 - verifica dell'idoneità delle vie di ingresso/uscita dall'ASIC
 - messa in sicurezza dell'ambiente (isolamento fonti di energia, ecc.)
 - esecuzione dell'analisi della qualità dell'aria interna all'ASIC
 - azioni da attuare in caso di anomalie riscontrate prima dell'accesso (carenza O₂, presenza gas tossici, asfissianti o esplosivi)
 - azioni da attuare in caso di anomalie riscontrate durante l'attività all'interno dell'ASIC (carenza O₂, presenza gas tossici, asfissianti o esplosivi)
 - modalità di accesso/uscita
 - ventilazione dell'ASIC
 - sistema d'illuminazione
 - sistema di comunicazione e allertamento emergenza
 - modalità d'intervento in caso d'emergenza
 - attrezzature e dispositivi per l'emergenza e il salvataggio
7. RegISTRAZIONI

Contenuti minimi del Permesso di Lavoro

Data, ora, luogo esatto e durata prevista dell'accesso.

Descrizione della lavorazione da eseguire.

Identificazione delle figure che autorizzano, sorvegliano, mettono in opera le misure di prevenzione e protezione, ecc., per l'esecuzione dei lavori.

Controlli di sicurezza necessari e attuati (per esempio, isolamento delle fonti energetiche, blocco delle linee, fornitura di attrezzature di sicurezza, ecc.).

Verifica dell'assenza di potenziali condizioni pericolose riconosciute per lo spazio confinato compresi i livelli di base di ossigeno, vapori infiammabili e gas tossici/asfissianti.

Tipologia dei mezzi di comunicazione tra gli accedenti e il sorvegliante.

Servizi di soccorso, piano di soccorso e attrezzature richieste e rese disponibili.

Verifica controfirmata dall'accidente, dal sorvegliante e dal supervisore agli accessi.

Attestazione che quanto descritto (nei punti precedenti) è stato effettivamente eseguito e verificato.

Durata dell'autorizzazione (non superiore a 1 turno di lavoro).

Nota

Deve essere emesso un nuovo Permesso di Lavoro ogni volta che:

- l'attività di lavoro da condurre nello spazio confinato non è identificata dall'autorizzazione originale.
- il personale coinvolto nell'accesso non è incluso nell'autorizzazione originale.
- il lavoro si interrompe o è differito di oltre 30 minuti.
- il lavoro si estende al turno di notte.
- le condizioni nello spazio confinato cambiano o possono essere influenzate da attività o condizioni nei suoi pressi.

Allegato LIII Contenuti minimi del corso di formazione per gli addetti ai lavori negli spazi confinati (ASIC) – Durata 16 ore

Parte Teorica – 8 ore

Modulo I - La normativa di riferimento - 1 ore

D. Lgs. n° 81/2008: la rilevanza giuridica del rischio nei lavori negli ambienti sospetti d'inquinamento o confinati (ASIC)

Il DPR n° 177/2011 (Titolo XI-bis): qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti negli ASIC

Criteri da adottare per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

Confronto con gli altri Paesi UE e con gli USA (norme OSHA, NIOSH, HSE, ecc.)

Modulo II - Lavori negli ASIC - 5 ore

Nozioni fondamentali relativamente a:

Cosa s'intende per ASIC e varie tipologie di ASIC

Quali sono i principali agenti pericolosi potenzialmente presenti

I rischi originati dagli agenti pericolosi presenti:

- incendio o esplosione
- asfissia
- sostanze tossiche

Individuazione ed assegnazione dei compiti per: accedenti, sorveglianti, supervisor ai lavori e addetti al soccorso

Il permesso di lavoro

L'isolamento/sezionamento dell'ASIC: verifica energia residua, fluidi in pressione, ecc.

La definizione dei sistemi di accesso ed uscita

La verifica preventiva della "qualità" dell'aria, tramite le misurazioni del livello di esplosività, del livello di ossigeno O₂ e della presenza di eventuali gas tossici/asfissianti

L'eventuale bonifica dello spazio confinato

L'utilizzo di gas inerti

L'esecuzione di lavorazioni particolari: lavori a caldo, lavori con rischio elettrico, ecc.

L'esecuzione del lavoro in presenza di inquinanti non eliminabili

Il sistema di ventilazione da adottare

L'uso di attrezzature in particolari ambienti a rischio d'esplosione

Il sistema di comunicazione da adottare

I DPI da utilizzare

Le altre tipologie di rischi potenzialmente presenti

La valutazione dei rischi:

- i criteri da adottare: eliminazione, sostituzione o isolamento
- le informazioni preventive necessarie
- le indagini da eseguire sull'ASIC: cosa conteneva, per quanto tempo l'ha contenuto, a cosa era collegato, cosa c'è intorno, ecc.
- le verifiche preventive e la strumentazione necessaria: analizzatori, telecamere, ecc.
- le eventuali bonifiche preventive e le modalità d'esecuzione
- la gestione della presenza di inquinanti non eliminabili
- i sistemi di ventilazione
- i sistemi di controllo della qualità dell'aria
- i sistemi di illuminazione

- i sistemi di accesso
- i sistemi di protezione collettiva da impiegare
- i DPI da utilizzare

Modulo III - La gestione dell'emergenza per lavori negli spazi confinati - 2 ore

La predisposizione del Piano d'Emergenza specifico

Le procedure per il controllo e l'allarme in caso d'emergenza

Le procedure per isolare l'area o l'impianto

Il personale addetto al soccorso e recupero: individuazione, idoneità, addestramento e formazione

La dotazione indispensabile per il personale addetto al soccorso

Le attrezzature d'emergenza necessarie: sistemi di recupero, attrezzature per il soccorso e la rianimazione, mezzi di trasporto, ecc.

Le procedure ed i sistemi di comunicazione, interni ed esterni, dell'emergenza

Parte Pratica - 8 ore

Tecniche di monitoraggio ambientale, interpretazione dei dati monitorati e azioni conseguenti da attuare

Esercitazioni pratiche di accesso agli spazi confinati

Esercitazioni sui metodi di comunicazione da utilizzare durante la permanenza dello spazio confinato

Esercitazioni pratiche di impiego degli specifici DPI, delle attrezzature di soccorso e dei dispositivi di fuga (autosoccorso), loro manutenzione, pulizia e conservazione

Esercitazioni pratiche di recupero di lavoratori infortunati o colti da malore entro gli spazi confinati.

Aggiornamento - 8 ore

La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno triennale per un numero di ore non inferiore a otto, di cui almeno sei ore sono relative ad attività pratica, trattando argomenti relativi l'ambito specifico del lavoro negli ASIC dei discenti.

4 Modifiche al D. Lgs. n. 81/2008

Modifiche all'art. 66 - ABROGATO

Art. 66- Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

1. È vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Modifiche all'art. 121

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi

1. Quando si eseguono lavori **edili o d'ingegneria civile di cui all'allegato X**, entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, **in cui è possibile** la presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose, **devono essere adottate le misure contro i pericoli derivanti dall'atmosfera pericolosa previste dall'art. 297-quinquies del decreto.**
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti **irrespirabilità dell'aria ambiente o la carenza di ossigeno** e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

5 Modifiche all'Allegato IV Punto 3 (3.1, 3.2, 3.3)

3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio **o del contenitore ed in cui è possibile la presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi o la carenza di ossigeno o la presenza di polveri infiammabili in grado di disperdersi in aria o il rischio di inghiottimento in silos o tramogge o intrappolamento**, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovrintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori **o nei** **tossici, asfissianti o carenza di ossigeno** o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovrintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, **serbatoi, vasche e simili**, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.3 bis. I lavoratori che devono accedere in silos o tramogge per eseguire le operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dei silos o delle tramogge, devono essere muniti di cintura di sicurezza con fune di trattenuta di adeguata lunghezza ed assistiti da altro lavoratore situato all'esterno.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori **o nei** **tossici, asfissianti o la carenza di ossigeno** non possa escludersi in modo assoluto **o e quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagiata**, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

3.3. ~~Qualora~~ Nei luoghi di cui al punto 3.1 ~~non possa escludersi la presenza anche~~ **dove sono presenti** gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

6 Modifiche al D.P.R. n. 177/2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;

Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli **ambienti sospetti di inquinamento e spazi** confinati, quale di seguito individuato.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in **ambienti sospetti di inquinamento** di cui agli articoli 66 e 121 **negli spazi confinati così come definiti all'art. 297-ter lett. a) del Titolo XI-bis** del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 **e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.**

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, **comma commi 2 e 3, e 3, commi 1 e 2,** operano **unicamente** in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture da parte del:

- a) datore di lavoro committente all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo;
- b) **committente, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.**

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 3, fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione **e le procedure di sicurezza** di cui **agli articoli all'art. 2 e 3,** i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a) **e dell'art. 90 comma 9** del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ~~ambienti sospetti di inquinamento~~ **e spazi confinati**

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ~~ambienti sospetti di inquinamento~~ **e spazi** confinati può essere svolta **affidata** unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ~~ambienti sospetti di inquinamento~~ **e spazi** confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a

tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali e di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;

- d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ **spazi** confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono ~~individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli articoli 34 e 37~~ **indicati all'allegato LIII** del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ~~entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;~~
- e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ **spazi** confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui ~~agli articoli 66 e all'art.~~ **all'art.** 121 e all'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ~~spazi~~ ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui ~~agli articoli 66 e all'art.~~ **all'art.** 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
- h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In relazione alle attività lavorative in ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ **spazi** confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente ~~e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.~~ Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

3. Le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi operanti in spazi confinati devono essere iscritte ad apposito Albo per imprese operanti in spazi confinati

Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati **Esclusione**

~~1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'articolo 1, comma 2, tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.~~

~~2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c)1 ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.~~

~~3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ~~ambienti sospetti di inquinamento o~~ confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.~~

1. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento, **accertate dagli organismi di vigilanza**, determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare